

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

CAPITOLATO TECNICO

**CAMPIONAMENTO E ANALISI FISICO/CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE SULLE ACQUE
DI DIALISI PROVENIENTI DAI SERVIZI DI EMODIALISI DELL'AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA**

Indice:

- ART. 1 – Oggetto e finalità del servizio
- ART. 2 – Durata del servizio e periodo di prova
- ART. 3 – Analisi fisico-chimiche
- ART. 4 – Analisi microbiologiche
- ART. 5 – Esecuzione analisi
- ART. 6 – Trasporto e conservazione
- ART. 7 – Modalità di prelievo dei campioni
- ART. 8 – Misure di sicurezza
- ART. 9 - Norme per l'esecuzione delle prestazioni
- ART. 10 – Modalità operative per l'esecuzione del servizio
- ART. 11 – Corrispettivi
- ART. 12 – Oneri a carico dell'appaltatore
- ART. 13 – Inadempimenti
- ART. 14 – Penalità
- ART. 15 – Risoluzione e recesso del contratto
- ART. 16 – Polizza assicurativa
- ART. 17 – Fatturazione e pagamenti
- ART. 18 – Trasparenza e amministrazione aperta
- ART. 19 – Tutele dei lavoratori
- ART. 20 – Sicurezza sul lavoro

ART. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto il campionamento ed analisi fisico/chimiche e microbiologiche delle acque di dialisi dell'AUSL della Romagna, da effettuarsi presso le UU.OO. di Nefrologia e Dialisi di Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini e Riccione, presso il centro CAD di Lugo ed i centri CAL di Cervia, Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Mercato Saraceno, S. Sofia e Santarcangelo di Romagna.

Il presente capitolato ha la finalità di garantire ai pazienti che effettuano l'emodialisi la migliore qualità possibile dell'acqua di dialisi, attraverso il monitoraggio periodico dei parametri chimico-fisici e batteriologici effettuato nei diversi punti di passaggio dell'acqua, nonché attraverso la definizione delle modalità di prelievo ed invio dei campioni oggetto di indagine.

Il servizio, nelle sue diverse articolazioni (modalità di prelievo, trasporto e conservazione dell'acqua, ecc.), dovrà essere svolto conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia e in particolare nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nei documenti:

- Linee Guida Nazionali SIN 2005 e s.m.i. (Giornale italiano di Nefrologia/anno 22 n. 3, 2005/pp 246 - 273), confermate dalla revisione del 2012 (G. ITA Nefrol. 2012; 29 (S58): S83-S94), nonché alle prescrizioni di seguito indicate;
- D.Lgs.31/2001, aggiornato con DM 14.6.2017.

La periodicità delle determinazioni analitiche è stata stabilita sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida nazionali SIN sopra citate e tenuto conto anche dei seguenti aspetti:

- evoluzione tecnologica ed impiantistica delle apparecchiature e dei circuiti per emodialisi che attualmente garantiscono un maggiore livello di sicurezza relativamente al mantenimento di idonee caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche del dialisato;
- analisi dell'incidenza di analisi risultate positive e del riscontro di febbre e brividi nei pazienti dei diversi centri dialisi oggetto del presente capitolato, negli ultimi anni.

L'affidatario del servizio dovrà avvalersi di Laboratori analisi o di Enti specializzati accreditati secondo la norma UNI CEI ISO/IEC 17025:2018.

Si specifica inoltre, che quanto di seguito esposto è stato stabilito sulla base sia delle attuali tipologie di attrezzature dialitiche presenti nelle diverse UU.OO. di Nefrologia e Dialisi aziendali, sia dei controlli effettuati negli ultimi anni. Pertanto la tipologia e periodicità dei controlli previsti, potrebbero subire delle variazioni correlate a nuove esigenze cliniche e/o organizzative, attualmente non prevedibili.

ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO E PERIODO DI PROVA

La durata dell'appalto (escluse le opzioni temporali) è di 24 mesi decorrenti dalla data indicata nel contratto.

Si precisa che la durata dell'appalto e delle altre opzioni temporali è commisurata alla stima del fabbisogno aziendale e, pertanto, previo costante monitoraggio economico del contratto operato dal D.E.C. in supporto al RUP, la stazione appaltante ha facoltà di esercitare l'opzione di anche conservare l'efficacia del medesimo contratto sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica e, comunque, non oltre al subentro di altro contraente.

Qualora prima della scadenza contrattuale intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Emilia-Romagna per la centralizzazione o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell'affidamento dell'attività oggetto del presente appalto, i committenti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta.

La Ditta aggiudicataria dovrà superare un periodo di prova della durata di mesi tre. Durante o alla fine del periodo di prova, in caso di inadempienza riscontrata a seguito di documentate segnalazioni, l'AUSL potrà assumere le determinazioni conseguenti, ivi compresa la risoluzione del contratto.

In tal caso il servizio verrà affidato alla seconda Ditta migliore offerente, previa rinegoziazione.

La Ditta aggiudicataria che non supererà il periodo di prova avrà diritto al solo pagamento dei corrispettivi, sulla base dei prezzi definiti in sede di aggiudicazione, per le prestazioni effettivamente eseguite durante il periodo di prova.

ART. 3 ANALISI FISICO-CHIMICHE

Nella seguente tabella si riportano le determinazioni dei parametri fisici e chimici da effettuare con periodicità semestrale in tutte le sedi dialitiche aziendali, sull'acqua di rete e nel post-osmosi.

	Acqua di rete	Post-osmosi
Parametri fisici		
pH	Semestrale	Semestrale
Conduttività a 20°	Semestrale	Semestrale
Temperatura	Semestrale	Semestrale
Parametri chimici	Semestrale	Semestrale
Calcio (Ca)	Semestrale	Semestrale
Cloruro (Cl-)	Semestrale	Semestrale
Fluoruro (F-)	Semestrale	Semestrale
Magnesio (Mg)	Semestrale	Semestrale
Potassio (K)	Semestrale	Semestrale
Sodio (Na)	Semestrale	Semestrale
Solfato (SO4--)	Semestrale	Semestrale
Mercurio (Hg)	Semestrale	Semestrale
Piombo (Pb)	Semestrale	Semestrale
Nitrati (NO3-)	Semestrale	Semestrale
Ammonio (NH4)	Semestrale	Semestrale
Alluminio (Al)	Semestrale	Semestrale
Cloro totale	Semestrale	Semestrale
Zinco (Zn)	Semestrale	Semestrale
Triometani totali	Semestrale	Semestrale
Composti organo alogenati totali	Semestrale	Semestrale
Cloroformio	Semestrale	Semestrale
Diclorobromometano	Semestrale	Semestrale
Dibromoclorometano	Semestrale	Semestrale
Bromoformio	Semestrale	Semestrale
Tricloroetilene	Semestrale	Semestrale
Tetracloroetilene	Semestrale	Semestrale
Tricloroetano	Semestrale	Semestrale
Tetracloruro di carbonio	Semestrale	Semestrale

ART. 4 ANALISI MICROBIOLOGICHE

Nella seguente tabella si riportano le determinazioni dei parametri microbiologici da effettuare con le periodicità indicate in tutte le sedi dialitiche aziendali, sull'acqua di rete, all'inizio dell'anello, alla fine dell'anello, sui terminali dell'acqua trattata in sala dialisi e a livello dei monitors dalla linea del dialisato, immediatamente prima dell'emofiltro.

	ACQUA DI RETE	INIZIO E FINE ANELLO	MONITORS
Carica a 22 °C	Semestrale	Mensile	Bimestrale, sui monitors in funzione
Pseudomonas aeruginosa	Semestrale	Mensile	Bimestrale, sui monitors in funzione

Muffe e lieviti	Semestrale	Semestrale	---
LAL Endotossine	---	Mensile	Bimestrale, sui monitors in funzione

ART. 5 ESECUZIONE ANALISI E TRASMISSIONE REFERTI

Sono previsti complessivamente circa 3910 campioni/anno.

I campioni dovranno essere processati esclusivamente da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI ISO/IEC 17025:2018. Allo stesso modo anche le singole determinazioni analitiche indicate agli artt. 3 e 4 dovranno essere preferibilmente tutte accreditate. Per le singole determinazioni che non siano accreditate, occorre che le stesse siano tuttavia eseguite in conformità a metodiche riconosciute da Enti Istituzionali (ISS; EPA; UNI/EN/ISO...).

L'appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante copia della documentazione attestante l'accreditamento richiesto.

Il servizio dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità operative:

- rispetto della programmazione dei prelievi (giorni ed orari) che dovrà essere predisposta e trasmessa al D.E.C.;
- in caso di positività i risultati preliminari, appena disponibili e in tempo reale, e comunque entro 24 ore dalla data del prelievo e fino ad un massimo di 3 giorni saranno comunicati ai riferimenti individuati; dovranno essere inoltre preventivamente comunicati telefonicamente e inviati da parte della Ditta tramite mail agli indirizzi che verranno comunicati in fase esecutiva dal DEC., al fine di allertare gli operatori che dovranno provvedere immediatamente a mettere in sicurezza l'apparecchiatura;
- in caso di positività dei parametri dei controlli microbiologici dei risultati preliminari l'esame va ripetuto entro 48 ore dal prelievo precedente;
- la trasmissione dei referti dovrà riportare le specifiche tecniche riferite ai monitors analizzati e con l'indicazione del punto di prelievo;
- il rilascio del verbale di conformità al Coordinatore della sede dialitica al termine dell'esecuzione dei campionamenti, firmato dallo stesso e inviato ai referenti amministrativi dei rispettivi ambiti territoriali aziendali per la successiva fase di validazione della fattura da parte del D.E.C.;
- per l'attività di controllo del livello di qualità del servizio effettuata il Direttore di Esecuzione del Contratto si avvarrà di Assistenti DEC
- i risultati definitivi dovranno essere trasmessi entro 7 giorni naturali e consecutivi dal completamento dell'analisi.

Dovrà essere prodotto un certificato per ogni sede dialitica e non certificati cumulativi.

E' facoltà dell'Amministrazione:

- richiedere analisi straordinarie, qualora si debba procedere all'analisi di altri campioni per interventi di manutenzione straordinaria delle apparecchiature o messa in funzione di nuovi apparecchi, agli stessi prezzi aggiudicati;
- richiedere eventuali ulteriori approfondimenti finalizzati all'identificazione microbiologica per interventi correttivi in caso di esiti non conformi rispetto alle Linee Guida SIN e s.m.i. sopra citate. La ditta dovrà, pertanto, dichiarare l'eventuale disponibilità ad effettuare gli eventuali suddetti approfondimenti per le medesime tariffe aggiudicate.
- richiedere ulteriori campioni oltre a quelli previsti in programma nonché la modifica del programma stesso in corso di contratto.

L'Azienda US.L., nel caso in cui si verificano le suddette necessità, si riserva comunque la facoltà di rivolgersi ad altro Operatore Economico previa negoziazione delle condizioni economiche.

Nelle tabelle che seguono, si riportano le sedi dove effettuare i prelievi, il numero di campioni e la periodicità annuale dei controlli:

1) DIALISI OSPEDALE "S. MARIA DELLE CROCI" RAVENNA		
Punto prelievo	N. Campioni	N. controlli/anno
A) Acqua di rete: analisi chimica	1	2
B) Acqua di rete: analisi microbiologica	1	2
C) Inizio anello: analisi chimica	1	2
D) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	2	12
E) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (muffe e lieviti)	2	2
F) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (LAL endotossine)	2	24
G) Monitors: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	20	6
H) Monitors: analisi microbiologica (LAL endotossine)	20	6
I) Osmosi portatile: analisi microbiologica (conta e Pseudom. Aer.)	3	6

2) DIALISI (CAD) OSPEDALE "UMBERTO I" LUGO		
Punto prelievo	N. Campioni	N. controlli/anno
A) Acqua di rete: analisi chimica	1	2
B) Acqua di rete: analisi microbiologica	1	2
C) Inizio anello: analisi chimica	1	2
D) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	2	12
E) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (muffe e lieviti)	2	2
F) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (LAL endotossine)	2	12
G) Monitors: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	15	6
H) Monitors: analisi microbiologica (LAL endotossine)	15	6
I) Osmosi portatile: analisi microbiologica (conta e Pseudom. Aer.)	0	0

3) DIALISI (CAL) OSPEDALE "S.GIORGIO" CERVIA		
Punto prelievo	N. Campioni	N. controlli/anno
A) Acqua di rete: analisi chimica	1	2
B) Acqua di rete: analisi microbiologica	1	2
C) Inizio anello: analisi chimica	1	2
D) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	2	12
E) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (muffe e lieviti)	2	2
F) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (LAL endotossine)	2	12

G) Monitors: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	6	6
H) Monitors: analisi microbiologica (LAL endotossine)	6	6
I) Osmosi portatile: analisi microbiologica (conta e Pseudom. Aer.)	0	0

4) DIALISI OSPEDALE "MORGAGNI PIERANTONI" FORLI'		
Punto prelievo	N. Campioni	N. controlli/anno
A) Acqua di rete: analisi chimica	1	2
B) Acqua di rete: analisi microbiologica	1	2
C) Inizio anello: analisi chimica	1	2
D) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	2	12
E) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (muffe e lieviti)	2	2
F) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (LAL endotossine)	2	24
G) Monitors: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	45	6
H) Monitors: analisi microbiologica (LAL endotossine)	45	6
I) Osmosi portatile: analisi microbiologica (conta e Pseudom. Aer.)	3	6

5) DIALISI (CAL) OSPEDALE "NEFETTI" S. SOFIA		
Punto prelievo	N. Campioni	N. controlli/anno
A) Acqua di rete: analisi chimica	1	2
B) Acqua di rete: analisi microbiologica	1	2
C) Inizio anello: analisi chimica	1	2
D) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	2	12
E) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (muffe e lieviti)	2	2
F) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (LAL endotossine)	2	12
G) Monitors: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	8	6
H) Monitors: analisi microbiologica (LAL endotossine)	8	6
I) Osmosi portatile: analisi microbiologica (conta e Pseudom. Aer.)	0	0

6) DIALISI OSPEDALE "M. BUFALINI" CESENA		
Punto prelievo	N. Campioni	N. controlli/anno
A) Acqua di rete: analisi chimica	1	2
B) Acqua di rete: analisi microbiologica	1	2
C) Inizio anello: analisi chimica	1	2
D) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	2	12
E) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (muffe e lieviti)	2	2
F) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (LAL endotossine)	2	12

G) Monitors: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	33	6
H) Monitors: analisi microbiologica (LAL endotossine)	33	6
I) Osmosi portatile: analisi microbiologica (conta e Pseudom. Aer.)	3	6

7) DIALISI (CAL) OSPEDALE "G. MARCONI" CESENATICO		
Punto prelievo	N. Campioni	N. controlli/anno
A) Acqua di rete: analisi chimica	1	2
B) Acqua di rete: analisi microbiologica	1	2
C) Inizio anello: analisi chimica	1	2
D) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	2	12
E) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (muffe e lieviti)	2	2
F) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (LAL endotossine)	2	12
G) Monitors: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	11	6
H) Monitors: analisi microbiologica (LAL endotossine)	11	6
I) Osmosi portatile: analisi microbiologica (conta e Pseudom. Aer.)	0	0

8) DIALISI (CAL) OSPEDALE DI COMUNITA' "S. COLOMBA" SAVIGNANO SUL RUBICONE		
Punto prelievo	N. Campioni	N. controlli/anno
A) Acqua di rete: analisi chimica	1	2
B) Acqua di rete: analisi microbiologica	1	2
C) Inizio anello: analisi chimica	1	2
D) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	2	12
E) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (muffe e lieviti)	2	2
F) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (LAL endotossine)	2	12
G) Monitors: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	7	6
H) Monitors: analisi microbiologica (LAL endotossine)	7	6
I) Osmosi portatile: analisi microbiologica (conta e Pseudom. Aer.)	0	0

9) DIALISI (CAL) OSPEDALE DI COMUNITA' "CAPPELLI" MERCATO SARACENO		
Punto prelievo	N. Campioni	N. controlli/anno
A) Acqua di rete: analisi chimica	1	2
B) Acqua di rete: analisi microbiologica	1	2
C) Inizio anello: analisi chimica	1	2
D) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	2	12
E) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (muffe e lieviti)	2	2
F) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (LAL endotossine)	2	12

G) Monitors: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	6	6
H) Monitors: analisi microbiologica (LAL endotossine)	6	6
I) Osmosi portatile: analisi microbiologica (conta e Pseudom. Aer.)	0	0

10) DIALISI OSPEDALE "INFERRI" RIMINI		
Punto prelievo	N. Campioni	N. controlli/anno
A) Acqua di rete: analisi chimica	2	4
B) Acqua di rete: analisi microbiologica	2	4
C) Inizio anello: analisi chimica	2	4
D) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	4	24
E) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (muffe e lieviti)	4	8
F) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (LAL endotossine)	4	24
G) Monitors: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	49	6
H) Monitors: analisi microbiologica (LAL endotossine)	49	6
I) Osmosi portatile: analisi microbiologica (conta e Pseudom. Aer.)	1	6

A Rimini ci sono 2 centrali per la depurazione dell'acqua per la dialisi che alimentano 2 sale dialisi autonome e quindi le determinazioni dell'acqua di rete e inizio e fine anello sono doppie.

11) DIALISI OSPEDALE "CECCARINI" RICCIONE		
Punto prelievo	N. Campioni	N. controlli/anno
A) Acqua di rete: analisi chimica	1	2
B) Acqua di rete: analisi microbiologica	1	2
C) Inizio anello: analisi chimica	1	2
D) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	2	12
E) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (muffe e lieviti)	2	2
F) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (LAL endotossine)	2	12
G) Monitors: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	21	6
H) Monitors: analisi microbiologica (LAL endotossine)	21	6
I) Osmosi portatile: analisi microbiologica (conta e Pseudom. Aer.)	0	0

12) DIALISI (CAL) OSPEDALE "FRANCHINI" SANTARCANGELO DI R.		
Punto prelievo	N. Campioni	N. controlli/anno
A) Acqua di rete: analisi chimica	1	2
B) Acqua di rete: analisi microbiologica	1	2
C) Inizio anello: analisi chimica	1	2
D) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	2	12
E) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (muffe e lieviti)	2	2

F) Inizio e fine anello: analisi microbiologica (LAL endotossine)	2	12
G) Monitors: analisi microbiologica (carica e Pseudom. Aer.)	20	6
H) Monitors: analisi microbiologica (LAL endotossine)	20	6
I) Osmosi portatile: analisi microbiologica (conta e Pseudom. Aer.)	0	0

ART. 6 TRASPORTO E CONSERVAZIONE

E' onere della ditta fornire i contenitori idonei per la raccolta dei campioni.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al prelievo e ritiro dei campioni tramite proprio personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa ed in grado di procedere autonomamente nelle sedi indicate al precedente art. 5 in giorni ed orari secondo una pianificazione che verrà comunicata prima all'aggiudicatario dell'avvio del contratto dai Rispettivi Direttori delle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi o loro collaboratori e procedere al trasporto del materiale raccolto fino al laboratorio individuato nelle condizioni ottimali ed idonee a permettere la validità delle successive fasi analitiche.

Eventuali modifiche della suddetta pianificazione verranno tempestivamente comunicate alla ditta aggiudicataria.

Qualora, per oggettivi impedimenti non sia possibile l'inizio dell'analisi entro le 24 ore, i campioni devono essere conservati necessariamente $+5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ e successivamente trasportati in un contenitore in grado di mantenere tale temperatura e consegnati in tempo utile affinché l'analisi venga iniziata il più presto possibile **e comunque non oltre i 2 giorni dal prelievo.**

ART. 7 MODALITA' DI PRELIEVO DEI CAMPIONI

I prelievi dei campioni dovranno essere eseguiti secondo le modalità già in uso presso le singole sedi dialitiche, così come specificato nelle 10 Istruzioni Operative allegate al presente capitolato, fermo restando che ogni Ditta detta le proprie modalità di prelievo dei campioni in base al proprio monitor. Tali Istruzioni operative si riferiscono alle attuali tipologie di attrezzature dialitiche presenti nelle diverse UU.OO. di Nefrologia e Dialisi aziendali. Pertanto le tipologie delle attrezzature potrebbero subire delle variazioni correlate a nuove dotazioni, esigenze cliniche e/o organizzative, attualmente non predeterminabili, che verranno comunque, opportunamente comunicate.

ART. 8 MISURE DI SICUREZZA

I campioni devono essere maneggiati da personale esperto utilizzando, se necessario, appropriati dispositivi di protezione individuale (maschere, guanti, occhiali, ecc).

In aggiunta alla protezione individuale l'operatore, durante l'esecuzione della prova, deve prestare la massima attenzione a mantenere le condizioni di sterilità del campione eliminando qualsiasi possibilità di contaminazione con eventuali altri campioni o con l'ambiente.

Dovranno infine essere adottate appropriate precauzioni per eliminare cross-contaminazione tra i siti di campionamento.

ART. 9 NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ferma restando la facoltà dell'Appaltatore di sviluppare le prestazioni nel modo che riterrà opportuno, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare disservizi o interferenze all'attività dell'Ausl della Romagna.

Nell'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore dovrà operare con diligenza, osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiegare materiale di ottima qualità ed appropriato agli impieghi; dovrà inoltre utilizzare, per le attività dell'Appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza specifica.

Pertanto l'Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente – tanto verso la Azienda Sanitaria che verso i terzi – di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione delle prestazioni per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.

ART. 10 MODALITA' OPERATIVE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità operative:

- rispetto della tempistica indicata all'art. 5 del capitolato tecnico e richiamando quanto previsto al successivo art. 14 – lett. e) del medesimo documento, in merito all'applicazione della penale per il ritardo superiore a 48 ore o al termine concordato con il D.E.C., nell'esecuzione di campionamenti fuori programma sarà di riferimento la mail inviata dal coordinatore del servizio dialisi coinvolto alla Ditta inviata per conoscenza al DEC.

ART. 11 CORRISPETTIVI

Per le attività oggetto del presente contratto è prevista una remunerazione attraverso la corresponsione di un compenso a misura, determinato sulla base del prezzo offerto in sede di gara.

Il compenso dell'appaltatore avverrà con fatturazione quadrimestrale posticipata a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni.

ART. 12 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi che seguono, compreso le spese conseguenti:

- L'adozione, di sua iniziativa, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni
- L'utilizzo di materiali a marchio (IMQ, CE) ove sia previsto o prescritto dalla legislazione vigente;
- tutti gli oneri previsti dal DM 10 marzo 1998 in merito alla sicurezza antincendio e alla gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo a quanto indicato all'art. 2.8 del suddetto decreto. A titolo esemplificativo alcune delle problematiche da prendere in considerazione riguardano l'accumulo di materiali combustibili, l'ostruzione delle vie di esodo, il bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco, ecc.
- ogni altro onere indicato in Capitolato anche se non riportato in questo elenco;
- ogni altro onere necessario all'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato anche se non esplicitamente riportato.

ART. 13 INADEMPIMENTI

In caso di inosservanza o di non puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e nello specifico di quanto previsto nella lettera d'invito e nel presente capitolato tecnico che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Committente potrà contestare per iscritto le inadempienze riscontrate e assegnare un termine per la presentazione di contro-deduzioni da parte della ditta assegnataria.

Trascorso inutilmente tale termine sarà facoltà dell'Azienda l'applicazione delle penali previste al successivo art.14.

ART. 14 PENALITA'

La violazione agli obblighi contrattuali comporterà l'applicazione delle penali di seguito riportate:

inadempienza	penale
a. impiego di personale privo di qualifica professionale prevista	ogni evento: € 500,00 per unità di personale
b. inosservanza delle indicazioni previste per le procedure di esecuzione dei prelievi	ogni evento: € 500,00
c. mancata adesione alla pianificazione dei prelievi come concordato con i servizi dialisi	Ogni evento: € 500,00
d. ritardo superiore a 48 ore o al termine concordato con il DEC nell'esecuzione di campionamenti fuori programma e nella ripetizione degli esami con esito positivo	Ogni evento: € 1.000,00
e. mancata comunicazione telefonica e mail dei risultati preliminari positivi nei tempi previsti	Ogni evento: € 1.000,00
f. Ritardo superiore ad una settimana nella trasmissione dell'esito delle analisi microbiologiche	Ogni evento: € 500,00

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale coerentemente a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016; qualora lo superasse, si potrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC. Le penali sono gestite, alternativamente:

- attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;
- mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite emettendo nota di addebito "fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/72.

Senza l'adozione di alcuna formalità, inoltre, l'Azienda potrà ricorrere all'affidamento dell'intervento richiesto presso altre ditte addebitando, nel contempo, al fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Parimenti, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

ART. 15 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

RISOLUZIONE

Ferme le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 108 e ss., del Codice, l'Azienda USL può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore mediante comunicazione all'indirizzo di PEC dallo stesso indicato in sede di registrazione al SATER, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- qualora il fornitore ceda in subappalto le forniture senza la preventiva approvazione;
- qualora durante l'esecuzione del contratto si verificano inadempienze dovute ad uno o più episodi di "mancata consegna".

- qualora durante l'esecuzione del contratto si verificano inadempienze dovute ad uno o più episodi definibili "incidente" o "mancato incidente" attribuibili a difettosa produzione del bene consegnato oppure qualora da parte dei Responsabili venga inoltrata segnalazione al Ministero della Salute, previa valutazione da parte dell'Azienda della gravità dell'incidente o mancato incidente e dei danni o possibili danni conseguenti
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda;
- in tutti i casi previsti dal presente capitolato tecnico in ordine alle coperture assicurative richieste in capo al fornitore;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- mancato superamento del periodo di prova di cui sopra;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato tecnico, nonché dalle norme e dalla documentazione di gara;

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente tramite PEC con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penali e le sanzioni previste nel presente Capitolato Tecnico saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell'Autorità Giudiziaria.

RECESSO

Ferme le ipotesi di recesso previste dall'art. 109, del Codice, il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun contratto in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., con un preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi al Fornitore, mediante comunicazione all'indirizzo di PEC dallo stesso indicato in sede di registrazione al SATER.

1. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- la perdita dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore ovvero gli stessi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

2. Qualora venga emanata una normativa specifica o qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nelle presenti condizioni di fornitura, nel presente Capitolato Tecnico, nonché, dalle norme e dalla documentazione di gara; l'Azienda USL della Romagna si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dal contratto.

3. L'Azienda USL, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi., o anche per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento.

4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente.

In caso di recesso del Committente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente sin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 16 POLIZZA ASSICURATIVA

L'appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, sue proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il committente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad Euro 2.000.000 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- inquinamento accidentale;
- RC derivante dalla attività di manutenzione/installazione con postuma di 12 mesi dalla cessazione dei lavori;
- dolo e colpa grave delle persone delle quali l'appaltatore si avvale nell'esecuzione dei lavori;
- rinuncia alla rivalsa, salvo il caso di dolo, nei confronti di AUSL, suoi dipendenti, amministratori, collaboratori, ecc.

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad Euro 2.000.000 per sinistro e Euro 1.000.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Il massimale previsto per la suddetta polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta aggiudicataria sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti dell'Azienda USL della Romagna.

La suddetta polizza deve essere mantenuta valida per tutta la durata del servizio e deve essere consegnata alla U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi prima dell'inizio del servizio.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini

di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

A tale proposito l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

ART. 17 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

FATTURAZIONE

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestati a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA) -Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi:

numero dell'ordine aziendale, dettaglio fornitura/servizio prestato, codice CIG;

Le fatture devono essere trasmesse all'AUSL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A.- codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) **0L06J9**.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture afferenti il SAM contattare Az. USL della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0547/352250).

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovano la consegna della merce o la prestazione del servizio.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC o raccomandata AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

ART. 18 TRASPARENZA E AMMINISTRAZIONE APERTA

Il Fornitore con la sottoscrizione del contratto e del "patto di integrità", già sottoscritto in fase di presentazione dell'offerta e che costituisce parte integrante del presente documento:

1. si impegna a rispettare, ove compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici".
2. si impegna a rispettare, ove compatibili, i vincoli imposti dal "Codice di comportamento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna", approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n. 209 del 30/05/2018. A tal fine, la stazione appaltante precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente", da cui può essere liberamente consultato e scaricato.
3. riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
4. riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
5. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero quanto indicato ai precedenti punti, ovvero l'appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.e dell'art. 2, c. 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa dell'appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 19 TUTELE DEI LAVORATORI: REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

Nell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, dell'art 30, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

La stazione appaltante precisa in ogni caso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 20/03/2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", convertito con modifiche con L. 16 maggio 2014, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito decreto attuativo, la verifica della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili avverrà in modalità esclusivamente elettronica e in tempo reale mediante apposita interrogazione. L'esito dell'interrogazione ha validità di centoventi giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fatta eccezione per l'ipotesi di esclusione individuate dall'apposito decreto attuativo.

In ottemperanza all'art. 30, comma 6, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui comma 5 del medesimo articolo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Decorso infruttuosamente detto termine, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. In caso di formale contestazione delle richieste, la stazione appaltante provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, L. 241/1990. Al fine di garantire il pieno rispetto della tutela retributiva, è fatto obbligo al contraente di trasmettere annualmente una relazione del proprio collegio sindacale, nonché dell'eventuale subappaltatore, che attesti l'avvenuto assolvimento, nel corso dell'anno, degli obblighi retributivi nei confronti del personale dipendente. In caso di RTI/consorzio ordinario/imprese riunite in rete nella forma di unione costituita, la mandataria deve farsi carico di trasmettere, unitamente alla propria, la relazione del collegio sindacale delle altre imprese partecipanti al RTI/consorzio. Il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione della relazione del collegio sindacale attestante la regolarità retributiva comporta la sospensione, da parte della stazione appaltante, dei pagamenti inerenti le prestazioni rese.

ART. 20 SICUREZZA SUL LAVORO

L'Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

Al presente è allegato un documento redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell'AUSL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.

Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all'attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara.

L'Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.

A seguito dell'aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.

Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

Ai sensi dell'art.26 comma 8bis del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. i Datori di Lavoro dei Fornitori, nell'ambito dello svolgimento dell'attività in regime di appalto o subappalto "devono indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale che svolge la funzione di preposto".

Tale comunicazione deve avvenire con modalità scritta e prima dell'avvio delle attività oggetto del presente contratto. In caso di modifica, il Datore di Lavoro del Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente il nuovo nominativo.